

Import-export, per le aziende l'iter in dogana è semplificato

Pagina a cura
DI MASSIMO FABIO

Dal 1° maggio 2016, parte una nuova sfida per l'export italiano. Tutte le aziende nazionali e comunitarie che operano nell'import/export dovranno infatti confrontarsi con un nuovo scenario doganale unionale. Il nuovo contesto di riferimento, concepito per perseguire una semplificazione dei processi e una modernizzazione del rapporto internazionale, pur nel solco della tradizione consolidata dei principi condivisi nell'Accordo Gatt e trasfusi nel Wto, propone significative, interessanti, discontinue con il passato che imporranno un'opportuna e attenta riconsiderazione del rapporto doganale, nella duplice prospettiva di cogliere, innanzitutto, le diversificate e interessanti opportunità ed evitare conseguentemente di incorrere in contestazioni da parte dell'Autorità, per mancata adesione alla nuova disciplina. Il 29 dicembre 2015 sono stati pubblicati in *Guue* i regolamenti attuativi del Codice doganale unionale (regolamento Ue 952/2013 - Cdu) che hanno portato a termine il processo evolutivo della nuova legislazione doganale comunitaria che sarà pienamente operativa dal prossimo 1° maggio 2016. Con il regolamento delegato (Ue) 2015/2446 e il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447 sono state rispettivamente introdotte le disposizioni che integrano e applicano le norme recate dal Cdu del 2013. Su tutte le novità, lo scorso 19 aprile, sono state inoltre diramate dall'Agenzia delle dogane la circolare n. 8/D e la nota n. 45898.

Deve, pertanto, ritenersi conclusa la completa ridefinizione del rapporto doganale che, dopo più di vent'anni di applicazione della previgente disciplina, modernizza il contesto di riferimento, adeguandolo ai nuovi mercati e alle nuove tecnologie. Proprio, in questa chiave e con specifico riferimento alle procedure, la nuova piattaforma regolamentare unionale è innanzitutto votata ad un impiego «ordinario» degli strumenti informatici (il regolamento Ue 2016/341 reca le disposizioni per la gestione transitoria «dalla carta alla digitalizzazione»).

Una delle innovazioni più significative della nuova disciplina a regime è, infatti, la rinuncia del legislatore Ue a ogni supporto cartaceo negli scambi di informazioni, tra le diverse autorità e tra autorità ed operatori economici, stabilendo che tutti gli scam-

Il nuovo Cdu, le principali novità
Autorità Doganale con il ruolo di guida nella catena logistica e catalizzatore della competitività dei paesi e delle Società (considerando 16 e art. 3 CDU)
Semplificazione delle procedure doganali attraverso l'impiego dell'informatica (art.6)
Rappresentanza doganale (art.18) ora aperta a tutti i soggetti nella UE
Termini certi per le decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale e durata triennale per le informazioni vincolanti (art. 22 e 33)
Procedure doganali più rapide ed agevolazioni per gli AEO (Operatori Economici Autorizzati) (Art. 38 e 39)
Applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 42)
Controlli Doganali effettuati in un quadro comune Unionale in materia di gestione del rischio (art.46)
Sdoganamento centralizzato – esclusivo per AEO - (Artt. 179 e seguenti)
Introduzione del principio dell'Autovalutazione – esclusivo per AEO - (Self-Assessment art. 185)
Riorganizzazione in "Regimi Speciali" dei regimi doganali economici (Art.210)
Ridefinizione delle condizioni di daziabilità dei diritti di licenza (art. 136 Reg. 2015/2447)

Via privilegiata per i soggetti certificati

Seppure incardinato nella disciplina doganale, la certificazione Aeo prende le mosse da un'esigenza più ampia di quella solo riferita alla celerità degli scambi e alla semplificazione nei rapporti con le amministrazioni doganali. Il legislatore comunitario, infatti, ha introdotto una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza delle merci negli scambi commerciali da e per l'Unione europea. L'obiettivo perseguito è quello di giungere a controlli doganali più rapidi e mirati con il doppio beneficio di ottenere un maggiore livello di tutela per il territorio e i cittadini della Ue e garantire a operatori, «certificati» come

affidabili, maggiori privilegi in termini di snellezza dei rapporti doganali e celerità nella delivery delle merci. Nel Cdu, la rilevanza della certificazione è amplificata dalla previsione di istituti che potranno essere esercitati esclusivamente dai soggetti certificati costituendo, di fatto, due distinte supply chain internazionali: una privilegiata e una ordinaria. Ciò naturalmente, oltre a garantire la maggiore tutela auspicata, consentirà alle aziende di poter godere finalmente di un circuito doganale davvero efficiente e veloce nelle valutazioni di processo ed accertamento effettuate a ogni confine.

bi di dati siano effettuati solo telematicamente. Tale innovazione, peraltro a suo tempo parzialmente anticipata dal sistema Aes in materia di esportazione, è la rivoluzione copernicana del diritto doganale, da sempre tradizionalmente legato alla «presentazione materiale della bolletta».

Nuovi anche gli obblighi degli uffici. All'art. 14, comma 2, del Cdu, si precisa che le autorità doganali devono mantenere un dialogo regolare con gli operatori economici. Le stesse autorità devono promuovere la trasparenza, mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale. Tale obiettivo, aggiunge la norma, può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via internet,

con piena rilevanza, evidentemente, erga omnes di ogni corrispondenza della specie. Altro elemento decisamente qualificante la nuova disciplina è la centralità della certificazione Aeo (Authorized economic operator). Nel nuovo scenario, peraltro, tutte le principali semplificazioni amministrative, tese a ridurre i costi del rapporto doganale, e le agevolazioni procedurali, finalizzate a rendere efficiente e competitivo il rapporto internazionale, saranno esclusivamente concesse agli operatori qualificati Aeo. Tra tutte, meritano di essere menzionate le procedure di dichiarazione semplificata, sdoganamento centralizzato e autovalutazione.

Dichiarazione semplificata. Con lo strumento della dichiarazione semplificata, è

possibile presentare le dichiarazioni in dogana senza dover fornire tutti gli elementi ordinariamente necessari. È un'agevolazione potenzialmente utile nel caso l'operatore, che appartenga ad un gruppo multinazionale con operazioni intercompany, si avvalga di una policy di transfer pricing che imponga l'applicazione di aggiustamenti di fine anno sui valori dichiarati nelle operazioni di import/export. Nell'esercizio della formula semplificata, in dichiarazione doganale, potrà essere dato un valore solo previsionale, potendo poi riconciliare i valori reali, anche a fine anno, dopo aver operato i necessari aggiustamenti dettati dalla policy di gruppo, seguendo anche gli auspici dettati dal Wco, l'organizzazione mondiale delle Dogane, nella

propria «Guide to customs valuation and transfer pricing» (giugno 2015).

Sdoganamento centralizzato. Con lo sdoganamento centralizzato (operativo dal 2020), i soggetti Aeo potranno (elettronicamente) dichiarare le merci e pagare i relativi diritti direttamente dalla propria sede presso un unico ufficio doganale prescelto in un paese membro della Ue, indipendentemente dal luogo e dallo stato membro nel quale le merci saranno fisicamente introdotte in libera pratica.

Autovalutazione. Con l'autovalutazione, le autorità doganali potranno autorizzare un operatore economico (certificato Aeo) a espletare determinate formalità doganali di solito di esclusiva competenza delle stesse autorità, come determinare l'importo dei dazi all'importazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale. Si tratta di una significativa referenza della piena attendibilità dell'operatore anche nei rapporti che potranno essere eventualmente instaurati con Dogana e Guardia di finanza.

Profili sostanziali. Con riguardo ai profili sostanziali, resta pressoché immutata la disciplina di valore che però da una parte abbandona il principio del «prezzo di prima vendita», che consentiva la possibilità di presentare in dichiarazione doganale il valore di una transazione anteriore rispetto a quella recata dall'ultima fattura, offrendo però alternative che potenzialmente garantiscono il medesimo beneficio mediante l'impiego del regime speciale del deposito, dall'altra sembra rendere più restrittiva la condizione di daziabilità dei diritti di licenza che si presenta quando «le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza ad un licenziante».

Ne discende la necessità di riconsiderare l'impatto degli accordi di licenza in essere per evitare possibili contestazioni.

In materia di origine, in aggiunta al criterio tradizionale della lavorazione sostanziale, vengono assorbiti dalla norma alcuni criteri già descritti nella regole di lista del Wto, l'osservanza dei quali supera la mera valenza interpretativa, divenendo obbligo giuridico. Anche in questo caso, sarà opportuno per le aziende domestiche che realizzano prodotti «made in Italy», esaminare le nuove regole per gestire le mutate condizioni di riferimento.